

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI: PERCHÉ IL PD È FAVOREVOLE

Il Partito Democratico, nell'ultimo decisivo passaggio alla Camera, ha deciso convintamente di votare a favore della riduzione del numero dei parlamentari discostandosi così dalla posizione che aveva assunto nelle precedenti votazioni, durante le quali aveva criticato con toni molto aspri il provvedimento.

*La contestazione principale verteva intorno alla totale **assenza di un progetto di riforma complessiva dell'istituto parlamentare, riducendo tutto al solo aspetto economico, alla riduzione delle spese, senza porsi la questione di come rendere invece il nostro sistema istituzionale più efficiente e rappresentativo** e approvare finalmente **quelle riforme costituzionali e regolamentari di cui si discute ormai da decenni. Come ha ricordato efficacemente il prof. Francesco Clementi: "Il tema della riduzione del numero dei parlamentari pervade l'intero dibattito italiano sulle riforme costituzionali, attraversando molte delle diciotto legislature repubblicane"**¹.*

In altri termini il testo era scisso da un contesto.

*Dagli anni Ottanta, ogni volta che si è affrontato il tema della riduzione del numero dei parlamentari veniva richiamata, sia dalla maggioranza, sia dalle opposizioni, la necessità di procedere in **un contesto di riforme più ampie**², anche perché, come sottolineato durante le audizioni degli esperti: **"ogni intervento, pur puntuale, sulla Costituzione si riverbera fatalmente sull'intera architettura"**³.*

*All'inizio dell'esame di questo disegno di legge costituzionale, c'era stata una totale **chiusura al dialogo**, malgrado il PD non si fosse **mai dichiarato pregiudizialmente contrario**. Con una gravissima forzatura interpretativa dei regolamenti parlamentari non era stato possibile neppure discutere gli emendamenti presentati dal PD, dichiarati inammissibili, e questa **blindatura inaccettabile** aveva **condizionato** in senso assolutamente negativo tutte **le letture precedenti**.*

*Il confronto si è aperto per la prima volta con la **nascita del Governo Conte II**, con la Lega all'opposizione, quando sulla base degli indirizzi condivisi dal MoVimento 5 Stelle, dal*

¹ Prof. Francesco Clementi, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is more», n. 2/2019. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>.

² Così è stato dalla Commissione Bozzi del 1983 alla Riforma Boschi del 2016 passando per le varie Bicamerale, compreso il Comitato di studio presieduto dal leghista Speroni nel 1994.

³ Audizione del prof. Massimo Luciani, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - La Sapienza, Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 27 marzo 2019, XVIII legislatura.

Partito Democratico e da Liberi e Uguali, sono state **concordate le linee programmatiche**, del nuovo esecutivo, sintetizzate in 29 punti, **recuperando**, di fatto, per questa via **alcuni degli emendamenti dichiarati** precedentemente **inammissibili**. In particolare, si è deciso di avviare, contestualmente alla riduzione del numero dei parlamentari, **“un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale”**, anche attraverso la riforma del sistema elettorale⁴.

Come ribadito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, **Giuseppe Conte**: **“Sarà un percorso di ampio respiro**, che caratterizzerà questa esperienza di Governo **e richiederà tempo, attenzione, competenza**. Ogni intervento sul testo costituzionale presuppone, infatti, una **scrupolosa verifica degli effetti** che può produrre sull'attuale equilibrio di **checks and balances**, così attentamente disegnato dai Costituenti”⁵.

In questa direzione i capigruppo di maggioranza, un anno fa, hanno assunto, con **un documento sottoscritto da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali**, un **impegno comune sulle riforme necessarie**, da sottoporre al confronto con le altre forze di opposizione⁶.

I progetti in cantiere vanno dall'**allineamento dell'elettorato attivo e passivo delle Camere**, alla modifica della **base regionale per elezione del Senato**, fino alla **riduzione di un terzo dei delegati regionali** nella platea degli **elettori del Presidente della Repubblica**. Sulla **riforma elettorale** è stato raggiunto un accordo tra i partiti della maggioranza su un sistema proporzionale con una soglia di sbarramento al 5 per cento.

Un anno fa – ha ricordato di recente il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio – abbiamo posto delle **condizioni per il nostro sì alla riduzione dei parlamentari**, perché questa **riforma fosse equilibrata e rispettosa dei diritti** di tutti i cittadini e delle formazioni politiche così come previsto dalla Costituzione. È stato questo lo spirito della nostra iniziativa che sta **procedendo con il contributo di tutti** ed è la linea su cui ci muoviamo e chiediamo la coerenza ai nostri alleati”.

Se **il contesto delle precedenti letture** era stato segnato sia dall'inammissibilità dei nostri emendamenti sia da discussioni su un modello antiparlamentare di referendum propositivo e di mandato imperativo poi venuti meno, **ora il quadro è mutato**.

Non si è trattato, quindi, solo di un'intesa politica per far nascere il Governo, ma di **una precisa convergenza di merito**. Il contesto può essere tale anche se le riforme non sono strettamente contestuali e del resto il risultato del referendum del 2016 ha spinto nel senso di **riforme chirurgiche e non organiche**. Tuttavia perché il contesto sia effettivo le varie tappe devono essere chiaramente precisate nel merito e nei tempi. Quest'ultimo aspetto è stato reso difficoltoso dalla **fase più acuta dell'emergenza Covid** che ha finito giustamente per **concentrare l'attività** del Parlamento sulle **misure più urgenti connesse ad essa**. Tuttavia il mese di settembre è quello propizio per riprendere il percorso.

⁴ Allegato n. 2.

⁵ Testo delle dichiarazioni programmatiche consegnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Resoconto stenografico dell'Assemblea, 9 settembre 2019.

⁶ Allegato n. 1.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge costituzionale *"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"* (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la **maggioranza assoluta dei suoi componenti**, dal Senato) [AC1585-B](#) e ai [dossier di approfondimento](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

Si segnala anche il dossier: ["Riduzione del numero dei parlamentari. Il testo di legge costituzionale e il referendum ex art. 138 della Costituzione"](#)

COME CAMBIA IL PARLAMENTO

I "CORRETTIVI" ALLA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI

L'accordo di maggioranza, con cui si è reso possibile il sì del Pd nella lettura definitiva del disegno di legge di riduzione dei parlamentari, prevede **tre modifiche costituzionali circoscritte**, che riprendono gli emendamenti dichiarati inammissibili nelle letture precedenti.

La prima riguarda l'**allineamento dell'elettorato attivo e passivo del Senato a quello della Camera**. Attualmente per eleggere i senatori occorre aver compiuto 25 anni e si è eletti al Senato a 40 anni. Con questa modifica, anche **per il Senato si voterebbe a 18 anni e si sarebbe eletti a 25**. La Camera aveva già votato, in prima lettura, per modificare l'elettorato attivo del Senato da 25 a 18 anni. In Senato, durante l'esame in Commissione, si è introdotto **anche l'allineamento dell'elettorato passivo da 40 a 25 anni**. Si tratta, come ha osservato **Stefano Ceccanti**, capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali, di **superare un'anomalia democratica** – nessuna Camera elettiva esclude una parte dei cittadini maggiorenni – ed anche **un'irrazionalità** – finché entrambe i rami del Parlamento danno la fiducia al Governo vanno ridotte al minimo le possibilità di maggioranza divaricanti.

Il provvedimento è all'esame dell'Aula al Senato ([AS 1440-A](#)).

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge costituzionale *"Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica"* (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) [AS 1440](#) – *relatore Sen. Dario Parrini (PD)* – e ai [dossier di approfondimento](#) del Servizi Studi della Camera e del Senato.

Le altre due modifiche concernono il **superamento della base regionale per l'elezione del Senato** – per far fronte ad alcuni problemi di rappresentanza delle minoranze nelle

Regioni piccole ed evitare anche per questa via il rischio di maggioranze diverse tra Camera e Senato – e la **riduzione di un terzo dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica**, così da mantenere le proporzioni tradizionali tra delegati regionali e parlamentari (senza la riforma voterebbero 600 parlamentari e 58 delegati, con la riforma Fornaro, 600 parlamentari e 39 delegati).

Il testo a prima firma Fornaro, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, è stato **calendarizzato per l'Aula il 25 settembre**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge costituzionale *“Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica”* ([AC 2238](#)) – relatore on. Federico Fornaro (LEU) – e ai [dossier di approfondimento](#) del Servizi Studi della Camera e del Senato.

Infine, come già anticipato, l'accordo di maggioranza prevede anche la riforma della **legge elettorale**, un **sistema proporzionale con lo sbarramento al cinque per cento**.

La Camera ha fissato l'esame in Aula della riforma elettorale a partire da **lunedì 28 settembre**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge *“Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali”* ([AC 2329](#)) – relatori Francesco Forciniti (M5S) e Emanuele Fiano (PD) – e ai relativi [dossier di approfondimento](#) del Servizi Studi della Camera e del Senato.

LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

La proposta di legge costituzionale dispone una riduzione pari al **36,5 per cento** del numero dei **parlamentari**, passando **dagli attuali 945 a 600**. Più precisamente, **il numero dei deputati** passa **da 630 a 400** (tabella n. 1), compresi i deputati eletti nella **circoscrizione Estero**, che sono ridotti **da 12 a 8**⁷.

Il numero dei senatori elettivi, invece, è ridotto **da 315 a 200** (tabella n. 2), compresi i senatori eletti nella **circoscrizione Estero**, che passano **da 6 a 4**⁸.

⁷ Articolo 56 della Costituzione.

⁸ Articolo 57, secondo comma, della Costituzione.

Il provvedimento interviene anche sulla previsione costituzionale che individua un **numero minimo di senatori** per ciascuna Regione. La proposta di legge individua tale numero minimo in **3 senatori per Regione o Provincia autonoma**, lasciando al contempo immodificata la previsione vigente relativa alle rappresentanze del **Molise** (2 senatori) e della **Valle d'Aosta** (1 senatore)⁹.

Viene così previsto, per la prima volta nella Carta costituzionale, un numero minimo di seggi senatoriali (3) riferito a ciascuna delle **Province autonome di Trento e di Bolzano**.

A seguito della modifica costituzionale muta dunque il **numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto**. Per la **Camera dei deputati** tale rapporto aumenta **da 96.006 a 151.210**. Il numero medio di abitanti **per ciascun senatore** cresce, a sua volta, **da 188.424 a 302.420** (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat)¹⁰.

PARLAMENTARI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

L'assegnazione dei seggi alle ripartizioni della **circoscrizione Estero** per l'elezione della Camera e del Senato – sulla base della riduzione disposta dalla proposta di legge costituzionale in esame (rispettivamente **8 deputati** e **4 senatori**) e tenuto conto della previsione dell'articolo 6, della legge 459/2001 sul diritto di voto degli italiani all'estero – sarà pertanto la seguente¹¹:

- **Europa**, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia (cittadini italiani residenti: 2.685.815): **3 deputati, 1 senatore**;
- **America meridionale** (cittadini italiani residenti: 1.559.068): **2 deputati, 1 senatore**;
- **America settentrionale e centrale** (cittadini italiani residenti: 451.062): **2 deputati, 1 senatore**;
- **Africa, Asia, Oceania e Antartide** (cittadini italiani residenti: 277.997): **1 deputato, 1 senatore**.

I SENATORI A VITA

Viene fissato a **5** il numero massimo di **senatori a vita di nomina presidenziale**¹² mentre nulla cambia per quanto riguarda gli **ex Presidenti della Repubblica senatori** di diritto a vita, salvo rinuncia.

⁹ Articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

¹⁰ “*Riduzione del numero dei parlamentari – AC 1585-B*”, 29 luglio 2019, Servizio Studi della Camera dei deputati, pag. 5 e tabelle allegate.

¹¹ Attualmente la ripartizione è la seguente: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia: **5 deputati, 2 senatori**; America meridionale: **4 deputati, 2 senatori**; – America settentrionale e centrale: **2 deputati, 1 senatore**; Africa, Asia, Oceania e Antartide: **1 deputato, 1 senatore**.

¹² Articolo 59, secondo comma, della Costituzione. La modifica è finalizzata a sciogliere il nodo interpretativo postosi per i senatori a vita riguardo alla vigente norma costituzionale, cioè se il numero di cinque senatori di nomina presidenziale sia un “numero chiuso” (quindi non possano esservi nel complesso più di 5 senatori di nomina presidenziale) ovvero se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne cinque. Questa seconda possibile interpretazione del vigente dettato costituzionale è stata seguita peraltro solo da due

LA DECORRENZA DELLA RIDUZIONE

La riduzione del numero dei parlamentari **si applica a decorrere dalla data** del primo scioglimento o **della prima cessazione delle Camere** successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. La previsione del termine di sessanta giorni è volta a “consentire l’adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali”, come emerso nel corso del dibattito parlamentare¹³.

Si ricorda che, in base all’articolo 138 della Costituzione, non essendo stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, la riduzione del numero dei parlamentari **non entra in vigore subito potendo essere sottoposta a referendum**. Infatti le leggi di revisione della Costituzione sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. **La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi**.

Allegato n. 1

L’impegno dei Capigruppo di maggioranza in tema di riforme della Costituzione, delle leggi elettorali di Camera e Senato e dei Regolamenti parlamentari

I Capigruppo di maggioranza assumono i seguenti impegni comuni, che offrono al dialogo con le forze di opposizione:

1. La riduzione del numero dei parlamentari incide sul funzionamento delle leggi elettorali di Camera e Senato, aggravandone alcuni aspetti problematici, con riguardo alla rappresentanza sia delle forze politiche sia delle diverse comunità territoriali. Conseguentemente, ci impegniamo a presentare **entro il mese di dicembre un progetto di nuova legge elettorale per Camera e Senato** al fine di garantire più efficacemente il pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze linguistiche.

2. Ci impegniamo a intervenire, **nel corrente mese di ottobre**, sul progetto relativo all’abbassamento dell’età per il voto per il Senato della Repubblica in corso di esame in quel ramo del Parlamento per **equiparare i requisiti di elettorato attivo e passivo di Camera e Senato**. Ci impegniamo, altresì, a presentare un testo volto a modificare il principio della **base regionale per l’elezione del Senato** e per **riequilibrare il peso dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica**, a partire dall’elezione successiva a quella delle nuove Camere in composizione ridotta.

3. La riduzione del numero dei parlamentari implica **alcuni interventi sui Regolamenti parlamentari**. Auspichiamo un lavoro rapido delle Giunte per il Regolamento di Camera e Senato per riformare i Regolamenti vigenti così da adeguarli in modo efficiente al nuovo numero dei parlamentari, garantendo in entrambi i rami del Parlamento alle minoranze linguistiche di potere

Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga). Servizio Studi, Senato della Repubblica – Camera dei deputati, dossier 19 aprile 2019, XVIII legislatura.

¹³ In questo senso vedi il dossier: “Riduzione del numero dei parlamentari – AC 1585-B”, 29 luglio 2019, Servizio Studi della Camera dei deputati, XVIII legislatura, pag. 13.

costituire gruppi o componenti autonome. Nel contempo tale riforma è essenziale per valorizzare il ruolo del Parlamento con interventi tesi ad armonizzare il funzionamento delle due Camere e **limitare in maniera strutturale il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia**. In particolare si tratta di intervenire anche sulla disciplina del procedimento legislativo allo scopo di dare certezza di tempi alle iniziative del Governo e più in generale ai procedimenti parlamentari, coniugando la celerità dell'esame parlamentare con i diritti delle minoranze.

4. Per dare piena attuazione al punto 10 del Programma di governo, ci impegniamo ad avviare entro dicembre un percorso che coinvolga tutte le forze politiche di maggioranza, aperto al contributo dei costituzionalisti e della società civile, volto anche a definire **possibili interventi costituzionali**, tra cui quelli **relativi alla struttura del rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo** e alla **valorizzazione delle Camere e delle Regioni** per un'attuazione ordinata e tempestiva dell'autonomia differenziata.

Roma, 7 ottobre 2019

MoVimento 5 Stelle - Partito Democratico - Italia Viva - Liberi e Uguali - Gruppo per le Autonomie del Senato

Allegato n. 2

Il Presidente del Consiglio incaricato ha predisposto, sulla base degli indirizzi condivisi dal MoVimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Liberi e Uguali, le seguenti linee programmatiche, che andranno a costituire la politica generale del Governo della Repubblica per il prosieguo della XVIII legislatura.

Punto 10

È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale.

In particolare, occorre avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale.

Contestualmente, si rende necessario procedere alla riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché avviare una revisione costituzionale volta a introdurre istituti che assicurino più equilibrio al sistema e che contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle Istituzioni.

TABELLA N. 1 – CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI		ATTUALMENTE SPETTANTI	SPETTANTI SECONDO LA PROPOSTA	VAR % NUMERO DI SEGGI
1	PIEMONTE 1	23	15	-34,8%
2	PIEMONTE 2	22	14	-36,4%
3	LOMBARDIA 1	40	25	-37,5%
4	LOMBARDIA 2	22	14	-36,4%
5	LOMBARDIA 3	23	14	-39,1%
6	LOMBARDIA 4	17	11	-35,3%
7	VENETO 1	20	13	-35,0%
8	VENETO 2	30	19	-36,7%
9	FRIULI VENEZIA GIULIA	13	8	-38,5%
10	LIGURIA	16	10	-37,5%
11	EMILIA-ROMAGNA	45	29	-35,6%
12	TOSCANA	38	24	-36,8%
13	UMBRIA	9	6	-33,3%
14	MARCHE	16	10	-37,5%
15	LAZIO 1	38	24	-36,8%
16	LAZIO 2	20	12	-40,0%
17	ABRUZZO	14	9	-35,7%
18	MOLISE	3	2	-33,3%
19	CAMPANIA 1	32	20	-37,5%
20	CAMPANIA 2	28	18	-35,7%
21	PUGLIA	42	27	-35,7%
22	BASILICATA	6	4	-33,3%
23	CALABRIA	20	13	-35,0%
24	SICILIA 1	25	15	-40,0%
25	SICILIA 2	27	17	-37,0%
26	SARDEGNA	17	11	-35,3%
27	VALLE D'AOSTA/ VALLÉE D'AOSTE	1	1	0,0%
28	TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL	11	7	-36,4%
	TOTALE NAZIONALE	618	392	36,6
	ESTERO	12	8	-33,3%
	ITALIA	630	400	-36,5%

TABELLA N. 2 – SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	ATTUALMENTE SPETTANTI	SPETTANTI SECONDO LA PROPOSTA	VAR % NUMERO DI SEGGI
PIEMONTE	22	14	-36,4%
VALLE D'AOSTA	1	1	0,0%
LOMBARDIA	49	31	-36,7%
TRENTINO-ALTO ADIGE	7	3+3	-14,3 %
VENETO	24	16	-33,3%
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	4	-42,9%
LIGURIA	8	5	-37,5%
EMILIA-ROMAGNA	22	14	-36,4%
TOSCANA	18	12	-33,3%
UMBRIA	7	3	-57,1%
MARCHE	8	5	-37,5%
LAZIO	28	18	-35,7%
ABRUZZO	7	4	-42,9%
MOLISE	2	2	-0,0%
CAMPANIA	29	18	-37,9%
PUGLIA	20	13	-35,0%
BASILICATA	7	3	-57,1%
CALABRIA	10	6	-40,0%
SICILIA	25	16	-36,0%
SARDEGNA	8	5	-37,5%
TOTALE NAZIONALE	309	196	36,6
ESTERO	6	4	-33,3%
ITALIA	315	200	-36,5%

Iter

Prima lettura Senato [AS 214](#) con TU AS 515 e AS 805

Prima lettura Camera [AC 1585](#)

Seconda lettura Senato [AS 214-515-805-B](#)

Seconda lettura Camera [AC 1585-B](#)

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». *Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019*

Riepilogo percentuale del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare

Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	33 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	72 (98,6%)	1 (1,4%)	0 (0%)
IV	24 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	111 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	11 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	205 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	12 (46,2%)	13 (50,0%)	1 (3,8%)
PD	85 (98,8%)	0 (0%)	1 (1,2%)

Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

La data del referendum, precedentemente fissata al 29 marzo 2020 ([DPR 28 gennaio 2020](#)) è stata revocata con [DPR 5 marzo 2020](#).

Il [DPR del 17 luglio 2020](#) ha stabilito le date del 20 e 21 settembre 2020.

Risultati del referendum confermativo del 20 e 21 settembre pubblicato sul [sito del Ministero dell'Interno](#).

Italia + Estero

SI 17.913.259 (69,96 %)

NO 7.691.837 (30,04 %)

[Legge Costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1](#)

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. *Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2019*

Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2020